


CORTE DEI CONTI



0037653-31/12/2013-SCCLA-Y29PREV-A



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, concernente l'attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo 198/2009, in base al quale i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, nonché dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito CIVIT, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto n. 150/2009 e secondo le scadenze temporali dallo stesso previste;

VISTI il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, concernente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito dalla legge 17 luglio 2006, n.233, e successive modifiche ed integrazioni, recante la soppressione del Ministero delle attività produttive e l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico, ed il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", recante il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, già attribuite ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni;

Registrato alla Corte dei Conti il **21 GEN. 2014**
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF
registro n. **210** Foglio n. **210**

IL CONSIGLIERE
(Dott. Fabio Gaetano Galeffi)

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, nn.197 e 198, recanti, rispettivamente, "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e "Regolamento di definizione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico", nonché il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 maggio 2012, con il quale sono stati individuati i servizi ed i relativi standard del Ministero;

VISTE le delibere della CiVIT n. 88/2010, "Linee guida per la definizione degli standard di qualità, e n. 3/2012, "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici", con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni per la definizione degli standard di qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO che il comma 2 dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come sostituito dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 150/2009, prevede che le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della CiVIT, nelle amministrazioni pubbliche;

PRESO ATTO che la concreta applicazione del decreto legislativo n. 198 del 2009, come previsto dall'art. 7 del decreto medesimo, alle amministrazioni e ai concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 7, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati;

PRESO ATTO che la suindicata delibera CiVIT n.3/2012 prevede che i Ministeri debbano aggiornare annualmente gli standard di qualità adottati;

RITENUTO di sopprimere il servizio denominato "Attività di supporto diffusione tecnologia digitale (informazione ai cittadini)" già inserito nel citato DM 28 maggio 2012, in quanto completate le attività di digitalizzazione delle regioni italiane, e di dover aggiornare il numero dei servizi e rivedere gli standard qualitativi di alcuni servizi di cui al medesimo provvedimento;

SENTITO l'Organismo indipendente di valutazione;

DECRETA

Art. 1

(Suppressione, aggiornamento del numero dei servizi e revisione degli standard qualitativi)

1. Il servizio "Attività di supporto diffusione tecnologia digitale (informazione ai cittadini)" di cui al DM 28 maggio 2012 è soppresso.

2. Il medesimo decreto è integrato dai servizi:

“Rilascio dei nominativi radioamatoriali”

“Pubblicazione delle procedure di sintonizzazione dei modelli di televisori”

“Monitoraggio LCN”

“OCSI-Organismo di certificazione per la sicurezza informatica. Gestione dello schema nazionale: certificazione di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia ICT, accreditamento dei laboratori, abilitazione degli assistenti”.

Le relative tabelle sono allegate al presente atto di cui formano parte integrante.

3. Gli standard qualitativi relativi ai servizi “Notifica immissione sul mercato degli apparati” e “Rilascio patente di radioamatore” sono modificati nei termini indicati nelle tabelle allegate, parte integrante del presente decreto e sostitutive di quelle contenute nel DM 28 maggio 2012.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 OTT. 2013


IL MINISTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio


presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Visto n. 1744 in articolo 5, comma 2 D.lgs n. 123/2011

Capitolo P.G.; Reg. SIRGS n.

Roma 21/12/13

IL DIRETTORE



SERVIZIO: RILASCIO DEI NOMINATIVI RADIOAMATORIALI

DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

Principali caratteristiche del servizio erogato

Ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) come modificato dal decreto ministeriale 21 luglio 2005, a ciascuna stazione di radioamatore la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, del Dipartimento per le Comunicazioni, su istanza dell'interessato, assegna un nominativo che è modificabile solo dal Ministero stesso. Il formato del nominativo è conforme a quanto indicato all'art. 6, comma 1, dell'allegato 26 del Codice. Il richiedente è tenuto ad acquisire detto nominativo prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice. Detta dichiarazione, finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore, deve essere inoltrata entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.

Modalità di erogazione.

Il nominativo è rilasciato con provvedimento espresso in formato cartaceo.

Tipologia di utenza

Il nominativo è assegnato: a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; b) alle stazioni di radioamatore esercite da Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica, scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari, Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.

DIMENSIONE	INDICATORE DI QUALITA'	MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE	MODALITA' DI RILEVAZIONE (FORMULA)	STANDARD DI QUALITA' (TARGET)
Efficacia	Nominativi radioamatoriali rilasciati	Pubblicizzazione su intranet o sito istituzionale	N° evase/Tot richieste	80 %
Trasparenza	Chiarezza informativa		disponibilità informazioni su internet/tot. informazioni in materia	60%

SERVIZIO: PUBBLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SINTONIZZAZIONE DEI MODELLI DI TELEVISORI, TESTATI A CURA DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI.

DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI – Divisione II di Staff Dipartimentale e Istituto Superiore CTI.

Principali caratteristiche del servizio erogato

Con la transizione al DVB-T, conclusasi nel 2012, tutti i programmi televisivi sono trasmessi esclusivamente nella nuova tecnologia e il loro segnale può essere ricevuto unicamente attraverso un decoder DVB-T o un apparecchio televisivo con sintonizzatore digitale integrato.

Al fine di fornire informazioni utili ai cittadini, in modalità semplice e facilmente accessibile, il Dipartimento per le Comunicazioni rende disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico le procedure di sintonizzazione dei modelli di televisori, testati a cura del Ministero (presso i laboratori dell'Istituto Superiore CTI), per le verifiche di competenza.

Le procedure sono pubblicate nella sezione HOME -> IN PRIMO PIANO -> DIGITALE TERRESTRE del sito del Ministero dedicata allo scopo.

Modalità di erogazione.

Il costruttore del televisore, o un suo delegato, prende direttamente contatto con i laboratori dell'Istituto Superiore CTI al fine di proporre uno o più suoi modelli alle prove tecniche di rispondenza alla normativa vigente, per quanto di competenza del Ministero. Nel caso in cui, al termine delle prove suddette, il televisore risulti conforme alle specifiche tecniche e abbia la possibilità di sintonizzare i programmi in banda terza (VHF) in canalizzazione europea e ci sia una memoria con almeno 400 canali, le procedure di sintonizzazione con l'indicazione della presenza dell'ordinamento automatico dei canali (LCN) inerenti il modello e la marca del televisore sono pubblicate sul sito. Le procedure pubblicate includono, in modo puntuale e facilmente comprensibile, tutti i passaggi necessari per la completa sintonizzazione nonché il comportamento del televisore in caso di conflitto di LCN. L'aggiornamento del data base sul sito del Ministero è a cura della Divisione II di Staff Dipartimentale.

Tipologia di utenza

Soggetti privati.

DIMENSIONE	INDICATORE DI QUALITA'	MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE	MODALITA' DI RILEVAZIONE (FORMULA)	STANDARD DI QUALITA' (TARGET)
Accessibilità	Pubblicazione procedure modelli positivamente testati	I data base sono pubblicati sul sito istituzionale	n. procedure apparecchi pubblicate/n. apparecchi positivamente testati	100 %
Efficacia	Esaustività e completezza passaggi di sintonizzazione		n. passaggi di sintonizzazione/totalità passaggi necessari	100%

SERVIZIO: MONITORAGGIO LCN.

DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI – Ispettorati Territoriali.

Principali caratteristiche del servizio erogato

Conseguentemente all'introduzione della digitalizzazione delle reti televisive terrestri, conclusasi nel 2012, l'utente televisivo, in base a una propria scelta, può decidere che l'assegnazione del tasto del telecomando del proprio TV/decoder digitale ai palinsesti televisivi avvenga automaticamente. Tale assegnazione automatica viene effettuata dai TV/decoder digitali sulla base del dato inviato dalle emittenti televisive (oggi fornitori di servizi di media audiovisivi) locali e nazionali nell'apposito campo del descrittore LCN all'interno della stringa dati trasmessa. Le posizioni corrispondenti ai numeri più bassi sono le più ambite e quindi, al fine di evitare inevitabili conflitti, si è resa necessaria una disciplina della materia che è stata regolamentata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dalla delibera AGCOM n. 237/13/CONS (che modifica e sostituisce la precedente delibera 366/2010/CONS). Il carattere di risorsa scarsa dell'LCN richiede quindi da parte del soggetto competente per l'assegnazione di detti numeri e cioè il Dipartimento delle Comunicazioni del MiSE, un attento e costante monitoraggio di quanto i fornitori di media audiovisivi trasmettono nel campo dati della stringa digitale trasmessa corrispondente al descrittore LCN. Ciò con il duplice scopo di tutela per gli effettivi titolari dell'assegnazione del numero LCN e di accertamento che l'utilizzo del numero LCN da parte dei rispettivi titolari sia in linea con quanto indicato nelle precitate norme e nel provvedimento di assegnazione.

Modalità di erogazione.

Monitoraggio, da parte degli Ispettorati Territoriali, sia dei palinsesti trasmessi dai vari operatori di rete locali e nazionali ricevibili almeno presso i capoluoghi di provincia che dei numeri LCN, trasmessi sui medesimi Mux e associati ai palinsesti, dai fornitori di media audiovisivi. Invio di report mensili alle competenti Direzioni Generali del Dipartimento.

Tipologia di utenza

Operatori di rete televisiva, fornitori di servizi di media audiovisivi e di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato come definiti dalla Delibera AGCOM 353/2011/CONS.

DIMENSIONE	INDICATORE DI QUALITA'	MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE	MODALITA' DI RILEVAZIONE (FORMULA)	STANDARD DI QUALITA' (TARGET)
Efficacia	Numero di report inviati	Pubblicizzazione sul sito istituzionale	N° Report inviati/ 12 (report annuali previsti)	100 %

SERVIZIO: OCSI ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE PER LA SICUREZZA INFORMATICA. GESTIONE DELLO SCHEMA NAZIONALE: (DPCM DEL 30 OTTOBRE 2003 - G. U. N.98 DEL 27 APRILE 2004)

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI E PRODOTTI NEL SETTORE DELLA TECNOLOGIA ICT, ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI

ABILITAZIONE DEGLI ASSISTENTI

DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI – Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione

Principali caratteristiche del servizio erogato

L'OCSI – l'Organismo di Certificazione per la Sicurezza Informatica - istituito con DPCM del 30 ottobre 2003 (G. U. n.98 del 27 aprile 2004), è deputato alla gestione dello Schema Nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia ICT.

L'attività di gestione prevede:

1. l'accreditamento dei Laboratori di Valutazione della Sicurezza;
2. l'abilitazione degli Assistenti di sicurezza ICT;
3. la certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti ICT con la supervisione delle attività di valutazione svolta dai Laboratori e in generale dell'intero procedimento;

A definizione dei processi di certificazione, accreditamento e abilitazione viene rilasciata una attestazione di aderenza alle caratteristiche normative e tecniche qualitativamente necessarie

Modalità di erogazione della certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti ICT.

Il committente presenta istanza di certificazione per mezzo di un laboratorio accreditato dallo schema nazionale.

Attraverso un percorso tecnico scandito da regole precise definite dallo standard di riferimento, il laboratorio esegue le prove di certificazione dei prodotti, mediante una procedura che prevede diversi feedback con l'Organismo di certificazione e l'emissione finale di un rapporto di prova.

L'OCSI, entro 60 giorni dalla consegna del Rapporto Finale di Valutazione da parte del laboratorio, emette il Rapporto di Certificazione finale o motivazione per il mancato rilascio.

Modalità di erogazione dell'accreditamento dei Laboratori e Abilitazione degli Assistenti

Su istanza di parte, l'OCSI effettua

- Sui laboratori degli audit mirati ad accertare la rispondenza del sistema gestionale alle norme di riferimento, e le capacità tecniche del personale del laboratorio;
- Sugli aspiranti Assistenti degli esami mirati ad accertare le capacità professionali e la conoscenza tecnica dello standard di riferimento.

Tipologia di utenza

Imprese produttrici o responsabili dell'immissione nel mercato di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia ICT.

DIMENSIONE	INDICATORE DI QUALITA'	MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE	MODALITA' DI RILEVAZIONE (FORMULA)	STANDARD DI QUALITA' (TARGET)
Efficacia	Istanze presentate	Pubblicizzazione su intranet o sito istituzionale	N° evase/Tot richieste	100 %
Trasparenza	Chiarezza informativa		disponibilità informazioni su internet/tot. informazioni in materia	100%

SERVIZIO: NOTIFICA IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI APPARATI

DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI – Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico.

Principali caratteristiche del servizio erogato

Per le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni che utilizzano bande di frequenze la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione Europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o la persona responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura stessa notifica, almeno quattro settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, utilizzando il modello definito dal Ministero stesso. Gli apparati per cui è necessario presentare la notifica sono tutti gli apparati radio ad eccezione di quelli indicati nella lista della classe 1, di cui alla Decisione 2000/299/CE; l'elenco, indicativo e non esaustivo, di tali apparati in classe 1 è riportato nel sito dell'ERO.

La Direzione provvede alla verifica della rispondenza alle disposizioni tecniche delle apparecchiature notificate.

Modalità di erogazione.

Entro 28 giorni dal ricevimento della notifica vi è la presa d'atto dell'immissione o la comunicazione del divieto di utilizzo.

Tipologia di utenza

Imprese produttrici o responsabili dell'immissione nel mercato di apparecchiature radio e terminali di comunicazione elettronica

DIMENSIONE	INDICATORE DI QUALITA'	MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE	MODALITA' DI RILEVAZIONE (FORMULA)	STANDARD DI QUALITA' (TARGET)
Efficacia	Richieste evase	Pubblicizzazione sul sito istituzionale	N° evase/Tot richieste	95 %
Accessibilità	Modulistica		Moduli su Internet/ tot. modulistica	100%

SERVIZIO: RILASCIO PATENTE DI RADIOAMATORE.

DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI – Ispettorati Territoriali.

Principali caratteristiche del servizio erogato

La patente di operatore di stazione di radioamatore è rilasciata dal competente Ispettorato territoriale ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'allegato 26 Codice del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) come modificato dal decreto ministeriale 21 luglio 2005, a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi. Gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice.

Modalità di erogazione.

La patente di operatore di stazione di radioamatore è rilasciata con provvedimento espresso in formato cartaceo a seguito del superamento di esami.

Tipologia di utenza

Cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 137 del Codice.

DIMENSIONE	INDICATORE DI QUALITA'	MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE	MODALITA' DI RILEVAZIONE (FORMULA)	STANDARD DI QUALITA' (TARGET)
Efficacia	Numero patenti rilasciate	Publicizzazione su intranet o sito istituzionale	N° evase/Tot richieste	90 %